



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)

CENTRALINO: 075 5836002/015

FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: cru@lnd.it
comunicazionicru@lnd.it

NUMERO COMUNICATO 88

DATA COMUNICATO 13/11/2025

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Sommario

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE..... 1495

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE..... 1497

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituito dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Paolo Cutini e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua **riunione del 13 Novembre 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

nel deferimento del Procuratore Federale della FIGC n.10151/1035 pfi 24-25/PM/ag del 15.10.2025.

NEI CONFRONTI DI

- Sig. ENDRI AGASI all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Foligno Calcio SSDARL;
- Sig. BATTISTELLI DIEGO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Foligno Calcio SSDARL;
- Soc. Foligno Calcio SSDARL.

per rispondere degli addebiti di cui all'atto di deferimento al quale integralmente si rinvia.

FATTO

Con il provvedimento descritto in epigrafe, ritualmente comunicato alle parti, il Procuratore Federale Interregionale Avv. Paolo Mormando ha deferito avanti a questo Tribunale Federale Territoriale i Sig.ri ENDRI AGASI, BATTISTELLI DIEGO e la Società Foligno Calcio SSD ARL per i fatti addebitati nel suddetto atto.

All'udienza di trattazione del 13/11/2025 è presente l'Avv. Edoardo D'Uva in rappresentanza della Procura Federale della FIGC; non sono presenti i deferiti seppur regolarmente convocati.

Il rappresentante della Procura Federale chiede applicarsi le seguenti sanzioni;

- per i Sig.ri Endri Agasi e Battistelli Diego dieci giornate di squalifica;
- per la Società Foligno Calcio SSDARL €. 600,00 di ammenda.

Il Tribunale osserva quanto segue.

Dalle indagini svolte dalla Procura Federale è risultato confermato quanto evidenziato nella segnalazione presentata dalla società Atletico Gubbio in merito ai fatti avvenuti alla fine della gara disputata il 15.03.2025. E' emerso in particolare che al termine della suddetta gara il tesserato del Foligno Calcio SSDARL Endri Agasi ha colpito con un calcio all'addome un calciatore tesserato per la Società Atletico Gubbio ed in seguito si è rivolto minacciosamente verso l'allenatore della squadra avversaria; è emerso altresì che, sempre a fine gara, il calciatore del Foligno Calcio Battistelli Diego ha colpito con un pugno al volto un calciatore avversario.

Sulla base di quanto sopra consegue la sicura responsabilità dei deferiti per le incolpazioni loro rispettivamente ascritte nell'atto di deferimento.

Quanto alle sanzioni, il Tribunale ritiene congrua la squalifica per dieci giornate di gara nei confronti di entrambi i calciatori nonché l'ammenda della misura di €. 800,00 a carico della società a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6 comma 2 CGS.

P.Q.M.

Il Tribunale dichiara la responsabilità dei deferiti disponendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- **dieci giornate di squalifica in gare ufficiali nei confronti di Endri Agasi;**
- **dieci giornate di squalifica in gare ufficiali nei confronti di Battistelli Diego;**
- **ammenda di €.800,00 a carico della Società Foligno Calcio SSDARL.**

Così deciso in Perugia il 13 novembre 2025.

IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Paolo Cutini

Rag. Riccardo Toccaceli

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Paolo Cutini e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 13 Novembre 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

UNDER 16 REGIONALE

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **ASD SAN SISTO 2023** IN MERITO ALLA GARA SAN SISTO 2023 - ANGELANA 1930 DISPUTATASI A SAN SISTO IL 19.10.2025, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 17 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL 23.10.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- AMMENDA DI €. 500,00.

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 13.11.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dall'esame degli atti ufficiali di gara e all'esito dell'audizione della Società reclamante è emerso che alcune persone non in lista hanno stazionato all'interno dell'impianto e dell'area antistante gli spogliatoi; è peraltro emerso che in buona parte si trattasse dei genitori dei calciatori dei "Piccoli amici", necessariamente presenti per accompagnare costoro.

Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene equo ridurre la sanzione dell'ammenda ad Euro 300,00.

P.Q.M.

**In parziale accoglimento del reclamo riduce la sanzione inflitta dal G.S. ad Euro 300,00 di ammenda.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Paolo Cutini

Dott. Domenico Oristanio

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maria Grazia Cespa e dall'Avv. Claudia Gillosi, Componenti, nella sua riunione del 13 Novembre 2025, ha assunto le seguenti decisioni:

GIOVANISSIMI UNDER 15 PERUGIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **BALDACCIO BRUNI** IN MERITO ALLA GARA VIRTUS COLLINA – BALDACCIO BRUNI DISPUTATASI A SAN MARTINO IN COLLE (PG) IL 25.10.2025, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 21 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL 30.10.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- AMMENDA DI €. 500,00.

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 13.11.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Il Direttore di gara ha confermato a questa Corte quanto dal medesimo descritto nel referto in merito al comportamento offensivo da parte di alcuni sostenitori della società Baldaccio Bruni.

Ferma restando la censurabilità dell'episodio, anche in considerazione dell'assenza di precedenti specifici a carico della società reclamante, si ritiene equo contenere la sanzione in €. 300,00 di ammenda.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce ad €. 300,00 l'ammenda inflitta dal G.S. alla società Baldaccio Brun.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maria Grazia Cespa

Avv. Claudia Gillosi

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 13 NOVEMBRE 2025.

Il Segretario
Matteo Donato

Il Presidente
Luigi Repace